

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 236 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO: Collocamento in aspettativa sindacale al 50% non retribuita, ai sensi art. 31 L. 300/1970, del dipendente Alessio D'Alberto a partire dal 1 Gennaio 2024 al 30 Giugno 2024**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO che**

- in data 29 dicembre 2023 la FP CGIL a firma del segretario generale Cosimo Sardelli ha richiesto il periodo di aspettativa sindacale al 50% non retribuita, ai sensi dell'art.31 L. 300/1970, per il dipendente Alessio D'Alberto a far data dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, in quanto dirigente sindacale della O.S.;

**CONSIDERATO che**

- in regime di aspettativa sindacale non retribuita vi è una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro, non vi è l'obbligo di erogare contributi da parte della Società;


**VISTO che**

- "l'art. 31 dello statuto dei lavoratori –per il quale i lavoratori chiamati a svolgere mansioni sindacali negli organismi rappresentativi, su base nazionale o provinciale, possono, a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita- configura un diritto potestativo del lavoratore alla collocazione in aspettativa, il cui esercizio è assicurato sulla base della sola richiesta del lavoratore senza che occorra una manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro cui si dirige, che viene a trovarsi in una posizione di immediata ed incondizionata soggezione." (Cass. Sez. Lavoro civile, 7 febbraio 1985, n. 953);

- "Il collocamento in aspettativa per ragioni sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 rappresenta un atto dovuto, ove sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, essendo escluso che rientri nella discrezione del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l'aspettativa possa o non continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l'adempimento dell'incarico sindacale; né l'omissione del collocamento stesso, quando sia imputabile soltanto ad un ingiustificato comportamento del datore di lavoro, costituisce ostacolo all'effettivo godimento del diritto da parte del lavoratore ed alla sospensione del rapporto di lavoro con la decorrenza da lui comunicata." (Cass. Sez. Lavoro civile 01 marzo 1984, n. 1.454);

**CONSIDERATO che**

l'articolazione della prestazione lavorativa per lo svolgimento delle mansioni attribuite al dipendente verrà determinata con comunicazione diretta al dipendente nel rispetto del 50% riconosciuto (18 ore settimanali)



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO**, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, della richiesta di collocamento in aspettativa sindacale non retribuita al 50% della FP CGIL per il dipendente Alessio D'Alberto , trasmessa con nota del 29 dicembre 2023;

**DI COLLOCARE**, pertanto, il dipendente Alessio D'Alberto in aspettativa sindacale non retribuita al 50%, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, con decorrenza dal 01.01.2024 al 30.06.2024;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai competenti Ufficio del personale e Studio di consulenza del lavoro per i successivi adempimenti, e - loro tramite- all'INPS;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale

**L'Amministratore Unico Sanitaservice**  
*dott.ssa Maria Rosa Di Leo*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.